

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

46i

del:

2024-05-21

autore:

Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti iscritti alla CCIAA

Diritto camerale annuale 2024

Anche **per l'anno 2024** le imprese iscritte al registro delle imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo¹ tenuti dalla Camera di Commercio, devono calcolare il diritto annuale dovuto alla CCIAA² e pagarlo telematicamente con modello F24.

Ricordiamo che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, aveva previsto una riduzione del diritto annuale pari al **50%** rispetto al 2014³ e che tale riduzione **vale anche per il 2024**⁴.

La singola Camera di Commercio può essere autorizzata dal Ministero all'aumento, fino al **20%**, del diritto ordinariamente dovuto per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese⁵. Per il triennio **2023-2025**, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023. Tale maggiorazione non comporta per il 2024, comunque, nessun aggravio per le imprese in quanto pagheranno un diritto analogo a quello degli anni 2016 - 2023.

Ciò premesso, ai clienti, a favore dei quali provvediamo noi a predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2023, calcoleremo noi il diritto annuale 2024 nonché predisporremo il modello F24 per il pagamento. **Per tali clienti la comunicazione della Camera di Commercio non è pertanto da considerare.**

Ai clienti, ai quali non predisponiamo la dichiarazione dei redditi, non possiamo effettuare il calcolo. Trattasi per esempio di quei clienti che redigono solamente la dichiarazione IRAP. Questi dovranno procedere al pagamento in proprio.

A favore dei nostri clienti che ci hanno dato delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo ad effettuare il pagamento telematico del diritto annuale eventualmente con altri pagamenti di imposta, entro i termini stabiliti. Ciò vale altresì per quei clienti che dispongono di crediti di imposta che possono essere compensati.

1 REA

2 Legge 580 dd. 29.12.1993 – Art. 8 e 18

3 DL 90/2014

4 Con Circolare del Ministero di Sviluppo Economico del 29.12.2014 era stato fissato il termine per il relativo pagamento, nonché la misura.

5 art. 18 co. 10 della L. 580/93

Ai clienti che provvedono in proprio al pagamento telematico, daremo il relativo modello F24 compilato unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposta. Per quei clienti che dispongono di un credito di imposta che viene amministrato dal nostro Studio, provvederemo a trasmettere direttamente all'Erario il modello F24 con la relativa compensazione del credito (**mod. F24 a zero**). Tali clienti non riceveranno alcun modello F24.

1 Obbligati al pagamento

Al pagamento del diritto annuale sono tenuti anche i soggetti iscritti solamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA)⁶. Ciò riguarda prevalentemente associazioni ed enti no-profit.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale camerale tutti i soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, risultano iscritti al 1.1.2024 al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo.

Tra questi ricordiamo:

- imprese agricole
- imprese individuali
- società di persone (snc, sas)
- società semplici
- società di capitali (srl, spa)
- enti pubblici in determinati casi
- associazioni in determinati casi
- società tra avvocati

Il pagamento è da effettuare anche nel caso di cancellazione in corso d'anno successiva al 01.01.2023.

2 Esclusione dal pagamento

Sono **esclusi** dal pagamento solo i soggetti che:

- si sono cancellati al 31.12.2023, anche se la denuncia viene fatta appena nel gennaio 2024. Tra questi sono da comprendere anche società ed enti estinti nel 2023 che hanno presentato istanza di cancellazione entro il 30.1.2024;
- si trovano in una procedura concorsuale.

Non sono esclusi dal pagamento quei soggetti che, sebbene cancellati, non abbiano ancora inoltrato al registro delle imprese istanza di cancellazione.

3 Importo del diritto camerale

3.1 Società di capitali, società di persone, cooperative e consorzi iscritti alla sezione ordinaria

È previsto il pagamento in misura fissa di Euro 120,00.-. Inoltre è previsto il pagamento in misura percentuale sulla base del **fatturato IRAP** del 2023, da calcolare come segue:

da		Fino a	Diritto camerale
	0	Euro 100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa) ⁷
Euro	100.000,01	Euro 250.000,00	0,015%
Euro	250.000,01	Euro 500.000,00	0,013%
Euro	500.000,01	Euro 1.000.000,00	0,010%
Euro	1.000.000,01	Euro 10.000.000,00	0,009%

⁶ Nota Ministero dello Sviluppo Economico dd. 30.12.2010

⁷ Per le imprese con fatturato fino a Euro 100.000,00, trova comunque applicazione la summenzionata riduzione pari al 50%, e poi la maggiorazione – come e qualora previsto dal DM 22.5.2017 citato – del 20%, e quindi l'importo del diritto annuale da versare è pari a Euro 100,00 ovvero 120,00.

Euro 10.000.000,01	Euro 35.000.000,00	0,005%
Euro 35.000.000,01	Euro 50.000.000,00	0,003%
oltre Euro 50.000.000,00		0,001% fino ad un massimale di Euro 40.000,00.-

L'importo calcolato sulla base della suesposta tabella va ridotto del 50 % e poi incrementato, del 20 % - maggiorazione applicata, tra l'altro, dalla Camera di Commercio di Bolzano - ed è da versare quale diritto camerale annuale per il 2024, indipendentemente dalla misura del diritto dello scorso anno. L'importo finale da pagare deve essere arrotondato.

Il fatturato, da prendere a base per il calcolo del diritto annuale, è da desumere dalla dichiarazione IRAP/2024 per l'anno 2023.

Tipo soggetto	quadro	rigo	descrizione
Società di capitali			
	IC	IC1	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IC5	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base dei dati di bilancio:			
	IP	IP13	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IP17	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base della normativa fiscale:			
	IP	IP1	ricavi di cui all'art. 85

Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare (p.es. 01.07.2023 – 30.06.2024) il termine di pagamento⁸ è quello del pagamento del saldo – prima rata acconto delle imposte. Ciò per permettere di calcolare l'importo sulla base dei fatturati raggiunti nell'esercizio precedente.

Per banche, assicurazioni e società di leasing valgono disposizioni particolari.

3.2 Altri soggetti

Per i seguenti soggetti è previsto l'importo in misura fissa (gli importi riportati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% applicata da quasi tutte le Camere di commercio.):

Imprese individuali	
Ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 120,00
- Unità locali di ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 24,00
Ditte individuali e imprese agricole iscritte nella sezione speciale	Euro 52,80
- Unità locali di ditte individuali e imprese agricole iscritte come piccoli imprenditori	Euro 10,56
Società semplici	
Società semplici agricole	Euro 60,00
- Unità locali delle società semplici agricole	Euro 12,00
Altre società semplici	Euro 120,00
- Unità locali di altre società semplici	Euro 24,00
Società di professionisti	
Società tra professionisti	Euro 120,00

- Unità locali di società tra professionisti	Euro 24,00
Unità locali	
Sede secondarie e unità locali di imprese con sede all'estero	Euro 66,00
Unica sede secondaria o unità locale di imprese con sede all'estero	Euro 66,00
Non iscritti al registro delle imprese	
Imprese iscritte solamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Euro 18,00

Solo l'importo finale⁹ da versare a ciascuna Camera di commercio deve essere arrotondato all'unità di Euro.

3.3 Unità locali aggiuntive

Per ogni unità locale aggiuntiva iscritta al registro delle imprese deve essere pagato un importo nella misura del 20% dell'importo dovuto per la sede principale. L'importo massimo dovuto per ogni unità locale è di Euro 120,00. L'importo così calcolato per l'unità locale deve essere pagato alla Camera di commercio, sul cui bacino si trova la stessa.

Imprese iscritte unicamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA) non devono versare alcun importo aggiuntivo per le unità locali.

Si raccomanda di prestare attenzione alle unità locali iscritte in Camere di commercio che si sono accorpate (**fuse**): il diritto annuale deve essere versato, indicando come codice ente il codice della provincia dove si trova la sede legale della nuova Camera di commercio accorpata (fusa).

4 Pagamento

4.1 Termine per il pagamento

Per le società di persone e per le imprese individuali la scadenza per il pagamento del contributo annuale è il 30 giugno. Per le società di capitale la scadenza può variare in base alla data di chiusura degli esercizi e dell'approvazione del bilancio.

È altresì possibile il pagamento, come previsto per le imposte dirette, entro un mese con maggiorazione dello 0,4%.

Una eventuale proroga del termine di pagamento delle imposte da Unico ha anche rilevanza per il pagamento del diritto camerale.

4.2 Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con modello F24. È possibile la compensazione con eventuali altre imposte a credito.

Il modello di pagamento alla Camera di Commercio di Bolzano deve essere compilato come segue¹⁰:

Sezione IMU e altri tributi locali				
codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati
BZ¹¹	3850		2024	Importo dovuto

5 Omesso o ritardato pagamento

⁹ comprensivo di quanto dovuto per la sede ed eventuali unità locali

¹⁰ Per ciascuna provincia deve essere compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia

¹¹ Nel caso della Camera di Commercio di Bolzano

5.1 Sanzioni amministrative

In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto camerale è dovuta¹² una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 10% ed il 100% del diritto medesimo.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative è regolata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, nonché dal **relativo regolamento** delle camere di commercio¹³.

Per l'omesso o ritardato pagamento sono previste le seguenti sanzioni¹⁴:

- **ritardato pagamento:**
ritardato pagamento entro 30 gg. dalla scadenza: 10% del diritto camerale pagato in ritardo
- **omesso pagamento:**
ritardato pagamento oltre 30 gg. dalla scadenza: dal 30% al 100% del diritto camerale pagato in ritardo
- pagamento parziale del diritto dovuto: dal 30% al 100% del diritto camerale non pagato

5.2 Ravvedimento operoso

Facciamo presente che per i versamenti in oggetto è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso¹⁵ pagando una sanzione ridotta per i versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza ordinaria del tributo, sempre che la violazione non sia ancora stata accertata dall'Ufficio competente.

Attenzione: per il diritto annuale NON è ammesso il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello **F24 a zero** con codice tributo 8911.

Per la provincia di Bolzano la CCIA ha stabilito le seguenti sanzioni in caso di ravvedimento operoso:

5.2.1 Ravvedimento breve (applicabile solo per nuove iscrizioni)

In caso di pagamento entro **trenta giorni** dalla scadenza ordinaria (normalmente il 30 giugno) vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:

- importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
- interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale (per il 2023 5,00%, a partire dal 2024 il 2,50%): codice tributo 3851
- sanzione ridotta del **3,75%** dell'importo dovuto: codice tributo 3852

5.2.2 Ravvedimento lungo

In caso di un pagamento **entro un anno** dalla scadenza ordinaria (normalmente il 30 giugno) vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:

- importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
- interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale (per il 2023 il 5,00 %, a partire dal 2024 il 2,50 %): codice tributo 3851
- sanzione ridotta del **6%** dell'importo dovuto: codice tributo 3852.

Ci si può ravvedere entro **un anno** dalla commessa violazione (quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo).

Il pagamento di sanzione ed interessi deve essere effettuato, come quello del diritto, telemati-

¹² Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, numero 488,

¹³ Per la Camera di Commercio di Bolzano si accede al regolamento mediante il seguente *link*: https://www.handelskammer.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Registro_imprese/190000%20REGOLAMENTO%20sanzioni%20amministrative.pdf

¹⁴ Decreto Ministeriale n. 54 dd. 27.01.2005 – Art. 4

¹⁵ Decreto Legislativo 472/97 – Art. 13

camente con modello F24, ed i relativi dati indicati nella “Sezione IMU ed altri tributi locali”. Quale anno di riferimento deve essere indicato l'anno per il quale il contributo effettivamente è dovuto.

Le somme dovute per il ravvedimento del diritto CCIAA a titolo di sanzioni ed interessi, non possono essere compensate con altri crediti¹⁶.

6 Avviso

Il pagamento del diritto camerale deve essere effettuato telematicamente. Come noto, ciò può avvenire a mezzo di:

- Homebanking
- Entratel nelle grandi imprese
- Internet (fisconline) nelle piccole imprese
- sistema PagoPa
- intermediario abilitato (p.es. commercialisti o revisori).

Come in precedenza indicato, **a tutti i clienti a favore dei quali predisponiamo la dichiarazione dei redditi** e dai quali abbiamo ricevuto delega per effettuare le trasmissioni telematiche, provvederemo a calcolare il diritto annuale dovuto, nonché alla relativa trasmissione telematica nei termini, unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposte.

In tal caso deve essere assicurato che nel conto bancario comunicatoci, alla scadenza del pagamento, vi sia sufficiente disponibilità.

Con riferimento ai clienti dai quali non abbiamo ricevuto delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, riteniamo che questi provvedano in proprio alla trasmissione.

Ai clienti che provvedono in proprio alla trasmissione telematica, ma a favore dei quali predisponiamo noi la dichiarazione dei redditi, nonché siamo a conoscenza della loro iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, calcoleremo il relativo importo del diritto dovuto nonché consegneremo entro il termine di scadenza, apposito modello F24 (eventualmente unitamente ad altri pagamenti di imposte) al fine della trasmissione telematica.

Ulteriori informazioni sul diritto camerale annuale possono essere reperite sul sito internet della Camera di Commercio <http://www.hk-cciaa.bz.it/>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

